DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 1964

relativa alla fissazione di una tassa di compensazione sulle importazioni nella Repubblica federale di Germania di narcisi e di tulipani recisi provenienti dai Paesi Bassi

(I testi in lingua tedesca e olandese sono i soli facenti fede)

(64/717/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 46,

Considerando che il Governo della Repubblica federale di Germania ha chiesto alla Commissione, il 7 ottobre 1964, di fissare in conformità all'articolo 46 del Trattato una tassa di compensazione sulle importazioni nel suo territorio di narcisi e di tulipani recisi provenienti dai Paesi Bassi ;

Considerando che le misure di organizzazione del mercato in vigore nei Paesi Bassi nel settore dei prodotti orticoli non commestibili, e specialmente nel settore dei bulbi da fiori e dei fiori prodotti da bulbi, prevedono l'applicazione di prezzi minimi per la vendita di bulbi all'interno dei Paesi Bassi e per l'esportazione ; che il livello di questi ultimi prezzi minimi è nettamente superiore al livello dei prezzi minimi valido nel commercio nazionale ; che, inoltre, i produttori olandesi possono approvvigionarsi, a prezzi ridotti, di bulbi di qualità inferiore la cui esportazione è vietata ; che pertanto i produttori olandesi di fiori prodotti da bulbi sono avvantaggiati rispetto ai produttori tedeschi ;

Considerando che la maggior parte della produzione di fiori prodotti da bulbi della Repubblica federale è ottenuta utilizzando bulbi olandesi ; che dai fatti suesposti risulta che tale produzione è svantaggiata sotto il profilo della concorrenza ;

Considerando che l'equilibrio sul mercato tedesco può esser ristabilito mediante l'instaurazione di tasse di compensazione che abbiano l'effetto di porre i produttori olandesi, sul mercato tedesco, in una situazione analoga a quella in cui si trovano i produttori tedeschi a seguito delle misure di organizzazione di mercato adottate dai Paesi Bassi ;

Considerando che ai fini del calcolo di tali tasse di compensazione è necessario tener conto della differenza esistente tra i prezzi d'approvvigionamento in bulbi all'interno dei Paesi Bassi ed i prezzi praticati all'esportazione, che è pari, per ogni cento fiori, a 3,95 Fl. per i bulbi di tulipani ed a 4,15 Fl. per i bulbi di narcisi ;

Considerando che conviene inoltre tener conto del vantaggio derivante, per i produttori di fiori tedeschi, dal fatto che le spese di trasporto nonchè, salvo nel caso dei narcisi, l'importo dei dazi doganali per i bulbi sono inferiori alle spese di trasporto ed agli importi dei dazi doganali che gravano sulle esportazioni verso la Repubblica federale di Germania di fiori che sarebbero prodotti da tali bulbi ; che per quanto concerne i tulipani tale vantaggio ammonta, per ogni cento fiori, a 1,06 Fl. per il periodo compreso fra il 15 dicembre 1964 e il 28 febbraio 1965, ed a 2,11 Fl. per il periodo compreso fra il 1° marzo 1965 ed il 31 maggio 1965 ; che per quanto concerne i narcisi il vantaggio risultante dalla differenza fra le spese di trasporto per i bulbi ed i fiori ammonta, per ogni cento fiori, a 0,09 Fl. ; che per i narcisi è opportuno tener conto che lo svantaggio in cui incorrono i produttori di fiori tedeschi, svantaggio risultante dalla differenza dei prezzi di approvvigionamento in bulbi, è aumentato dal fatto che l'importo dei dazi doganali per i bulbi è superiore a quello riscosso sulle esportazioni di fiori recisi che sarebbero prodotti da tali bulbi ; che la differenza tra i diritti doganali ammonta, per ogni cento fiori, a 0,15 Fl. ;

Considerando che, in tali condizioni, la tassa di compensazione deve essere calcolata in :

— Fl. 2,89 per ogni 100 tulipani esportati nel periodo compreso fra il 15 dicembre 1964 ed il 28 febbraio 1965 incluso ;

— Fl. 1,84 per ogni 100 tulipani esportati nel periodo compreso fra il 1° marzo 1965 ed il 31 maggio 1965 incluso ;

— Fl. 4,21 per ogni 100 narcisi esportati nel periodo compreso fra il 15 dicembre 1964 ed il 14 marzo 1965 incluso ;

Considerando che, se la tassa di compensazione è riscossa dalla Repubblica federale di Germania, conviene aumentare l'importo di una percentuale uguale a quella dei dazi e delle tasse applicabili all'importazione, al fine di tener conto del fatto che, nel caso in cui la tassa di compensazione è riscossa dai Paesi Bassi, i dazi doganali dovuti all'entrata nella Repubblica federale di Germania si applicano anche alla parte del prezzo del pro-

dotto che rappresenta la tassa riscossa dai Paesi Bassi ;

Considerando che il principio della concessione di una tassa di compensazione e le modalità di quest'ultima saranno riesaminati in caso di modifica del regime attualmente applicato nei Paesi Bassi nel settore dei bulbi e dei fiori prodotti da bulbi, specie per quanto concerne l'esportazione dei bulbi di cui trattasi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. La Repubblica federale di Germania è autorizzata a riscuotere una tassa di compensazione all'importazione dei prodotti in appresso definiti in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi, a meno che questo Stato membro non applichi esso stesso tale tassa all'esportazione.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti :

ex 06.03 — Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati ; (tulipani recisi, narcisi recisi).

Articolo 2

Nel caso in cui la tassa di compensazione sia riscossa dal Regno dei Paesi Bassi, l'importo di essa è uguale a :

— Fl. 2,89 per ogni 100 tulipani esportati nel periodo compreso fra il 15 dicembre 1964 ed il 28 febbraio 1965 incluso ;

— Fl. 1,84 per ogni 100 tulipani esportati nel periodo compreso fra 1° marzo 1965 ed il 31 maggio 1965 incluso ;

— Fl. 4,21 per ogni 100 narcisi esportati nel periodo compreso fra il 15 dicembre 1964 e il 14 marzo 1965.

Articolo 3

Nel caso in cui la tassa di compensazione sia riscossa dalla Repubblica federale di Germania, l'importo di essa è uguale a :

— DM 3,19 per ogni 100 tulipani importati nel periodo compreso fra il 15 dicembre 1964 ed il 28 febbraio 1965 incluso ;

— DM 2,03 per ogni 100 tulipani importati nel periodo compreso fra il 1° marzo 1965 ed il 31 maggio 1965 incluso ;

— DM 4,65 per ogni 100 narcisi importati nel periodo compreso fra il 15 dicembre 1964 ed il 14 marzo 1965 incluso ;

maggiorato di una percentuale uguale a quella dei dazi e delle tasse applicabili all'importazione del prodotto di cui trattasi.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania ed il Regno dei Paesi Bassi forniscono alla Commissione, ciascuno Stato per quanto lo concerne, informazioni in merito alle misure adottate in virtú della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania ed al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN